


CITTÀ DI VITTORIO VENETO



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30/11/2021 e successiva deliberazione n. 5 del 24/02/2022. – Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 14.12.2022 .



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Oggetto ed esclusioni
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Soggetti beneficiari
- Art. 5 Settori di intervento
- Art. 6 Requisiti di ammissibilità

CAPO II – DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

- Art. 7 Criteri generali per la concessione
- Art. 8 Modalità per la presentazione della domanda
- Art. 9 Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria
- Art. 10 Modalità di concessione di contributi in via straordinaria
- Art. 11 Casi di esclusione
- Art. 12 Disciplina generale per la concessione di altri vantaggi economici

CAPO III – CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

- Art. 13 Convenzioni
- Art. 14 Collaborazioni
- Art. 15 Coprogettazioni

CAPO IV – DISCIPLINA DEL PATROCINIO

- Art. 16 Concessione del Patrocinio
- Art. 17 Presentazione della domanda di Patrocinio
- Art. 18 Materiale pubblicitario e revoca

CAPO V – CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 19 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria
- Art. 20 Rendicontazione dei contributi
- Art. 21 Liquidazione dei contributi economici
- Art. 22 Ulteriori obblighi dei beneficiari
- Art. 23 Rapporto tra beneficiari e terzi
- Art. 24 Mancata concessione e revoca dei benefici
- Art. 25 Riduzione del contributo

CAPO VI – PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

- Art. 26 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario
- Art. 27 Trasparenza
- Art. 28 Controlli
- Art. 29 Esclusioni
- Art. 30 Norme finali e transitorie
- Art. 31 Pubblicità del regolamento
- Art. 32 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.
2. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie previste dallo statuto del Comune.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2 OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Vittorio Veneto determina i criteri e le modalità per il sostegno e la valorizzazione di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (d'ora in poi denominati tutti "*iniziativa/e*") nei settori d'intervento individuati all'art. 5, nonché nelle altre materie di cui allo Statuto del Comune mediante:
 - a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "*contributi*"), anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
 - b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria e straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro.
2. Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate anche "benefici" all'interno del presente regolamento.
3. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di patrocinio.

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:
 - a) **contributi in via ordinaria:** somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nei settori di intervento indicati all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà;
 - b) **contributi in via straordinaria:** somme di denaro, erogate una tantum, a sostegno di particolari

iniziative a carattere straordinario, non ripetibile;

- c) **altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria:** benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro) di strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominato "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere. Per l'utilizzo di sedi, sale, strutture, aree, si rinvia ad apposita regolamentazione;
- d) **convenzione:** accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
- e) **collaborazione:** modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione comunale figura in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- f) **coprogettazione:** forma di partenariato con la quale l'Amministrazione comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- g) **patrocinio:** è un'attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative senza fini di lucro, ritenute meritevoli dall'Amministrazione comunale per le loro finalità sociali, culturali, turistiche e di valorizzazione del territorio, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, di promozione del benessere psico-fisico, della prevenzione delle malattie e della salvaguardia della salute, ambientali, scientifiche e umanitarie.

Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:
 - Associazioni e comitati;
 - Enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, incluse le Associazioni di Protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Veneto;
 - Società sportive senza fini di lucro;
 - Fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
 - Associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lettere A), B), D) ed E) dell'art. 5.
2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.

Art. 5 SETTORI DI INTERVENTO

1. Nei limiti delle risorse disponibili i contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente regolamento negli ambiti d'intervento sotto indicati:

A) AMBITO CULTURALE E TURISTICO

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni e Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio. In particolare:

- iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- iniziative a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante (purché non rientranti nel Piano dell'offerta Formativa);
- iniziative in ambito turistico, volte alla promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione dei centri storici e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
- iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
- organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze, rassegne, gemellaggi ed altre iniziative che promuovono il turismo del territorio vittoriese;
- iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
- altre iniziative di interesse generale nell'ambito culturale.

B) AMBITO SPORTIVO

L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:

- attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- iniziative per il contrasto alla sedentarietà e la diffusione di stili di vita sani, anche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale;
- altre iniziative di interesse generale nell'ambito sportivo.

C) AMBITO DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile e in particolare:

- tutela e protezione dei minori e dei giovani, ai fini della loro armonica crescita e della prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- prevenzione della violenza di genere;
- tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- altre iniziative di interesse generale nell'ambito della promozione e protezione sociale.

D) AMBITO DELL'AMBIENTE E DEL VERDE PUBBLICO

L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del verde pubblico, in particolare:

- attività realizzate nel settore dell'ambiente e del verde pubblico anche in relazione al loro carattere educativo e/o di valorizzazione e tutela del territorio;
- cura e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi aperte al pubblico;

- iniziative finalizzate alla riduzione degli sprechi, alla mobilità sostenibile e slow, alla crescita di una coscienza ecologica, alla conoscenza dell'ambiente e del paesaggio di Vittorio Veneto;
- tutela degli animali;
- altre iniziative di interesse generale nell'ambito dell'ambiente e del verde pubblico.

E) AMBITO ECONOMICO

L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate allo sviluppo economico, in particolare:

- iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico e produttivo della città;
- iniziative e attività finalizzate a sviluppare la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive del territorio;
- iniziative volte a promuovere e valorizzare le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale.

F) AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

L'Amministrazione comunale promuove e sostiene la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile favorendo lo sviluppo di progetti, attività e di iniziative, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs.7.07.2017, n. 117.

G) ALTRI AMBITI

Rientrano in tale ambito tutte le iniziative non riferibili agli altri ambiti sopra elencati, individuate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 6

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I requisiti generali di ammissibilità per la concessione sono i seguenti:
 - a) avere sede nel Comune di Vittorio Veneto e svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, nel Comune di Vittorio Veneto;
 - b) il soggetto richiedente, per le contribuzioni ordinarie di cui al capo II, deve essere iscritto all'albo comunale delle Associazioni e del volontariato e deve essere costituito da almeno un anno.
2. L'Amministrazione comunale, in casi particolari, può concedere contributi anche ad Associazioni ed Enti che non hanno sede legale nel Comune di Vittorio Veneto per interventi che si svolgano sul territorio comunale e per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e specificità territoriale.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 7

CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE

1. I contributi economici ordinari, straordinari e i contributi materiali sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
 - a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
 - b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
 - c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
 - d) quantità e qualità delle iniziative programmate;

- e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito di intervento;
 - f) capacità di autofinanziamento;
 - g) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici e privati;
 - h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
 - i) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
 - j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
 - k) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;
2. La Giunta comunale, con proprio atto, potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.
3. Spetta alla Giunta comunale, con apposita deliberazione, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune e a mezzo di altre forme ritenute opportune per la più ampia diffusione:
- a. la scelta degli ambiti di intervento;
 - b. la definizione puntuale dei criteri specifici e la quantificazione dei punteggi massimi attribuibili per ciascun criterio;
 - c. la previsione del tetto massimo alla concessione di contributi e/o la previsione di una percentuale di riduzione al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti/iniziative;
 - d. il termine di presentazione delle domande, che non dovrà essere inferiore a 15 giorni consecutivi;

Art. 8

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vittorio Veneto, in conformità a quanto indicato nell'avviso e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
2. La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 9, 10 e 11 del presente regolamento, al Settore di competenza che provvederà all'istruttoria.

Art. 9

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA ORDINARIA

1. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale adotta l'atto di cui all'art. 7, comma 3 stabilendo l'importo da destinare alla concessione dei contributi in via ordinaria.
2. I Settori comunali competenti per materia, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui al precedente comma, pubblicano un avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune. Nell'avviso devono essere indicati:
- a) gli ambiti di intervento, tenendo conto della specificità di cui al precedente art. 5;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
 - e) la natura e l'entità del contributo;
 - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 7;
 - g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla precedente lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.

3. Per tutti i contributi il Settore competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione e/o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.
4. A seguito dell'istruttoria dell'ufficio verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente. Per la valutazione dei progetti presentati e per l'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione indicati, il Dirigente del Settore competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti negli ambiti oggetto di contributo. La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale.
5. I contributi sono concessi dal Dirigente del Settore competente, con propria determinazione dirigenziale, sulla base dei provvedimenti della Giunta Comunale.
6. La determinazione di cui al comma precedente deve essere adottata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo motivata proroga. Essa deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 7 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.

Art. 10

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA STRAORDINARIA

1. Negli ambiti indicati all'art. 5, per specifiche iniziative la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b), pubblicando sul sito istituzionale un avviso.
2. Qualora si tratti di situazioni non prevedibili e/o eccezionali o in presenza di iniziative di rilevanza strategica, che non consentano di pubblicare un avviso, la Giunta comunale può comunque autorizzare il contributo straordinario, previa propria deliberazione che contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità.
3. Il Settore competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda – tenendo conto dei criteri indicati all'art. 7 – e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente procede secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 3.
4. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.
5. I contributi sono concessi dal Dirigente del Settore competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1,2, e 4.

Art. 11

CASI DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse dall'assegnazione di contributi ordinari e straordinari, le domande:
 - a) presentate da soggetti non legittimati;
 - b) non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;
 - c) presentate oltre il termine previsto dall'avviso di cui agli artt. 9, comma 2 e 10, comma 1;
 - d) non presentate sull'apposito modulo;
 - e) contenenti più iniziative per ogni avviso;
 - f) presentate da soggetti che si trovino in situazione debitoria per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori nei confronti dell'Amministrazione comunale e che non abbiano presentato una ricognizione di debito con piano di rientro approvato dal Comune, ai sensi del successivo art. 21, comma 3.

Art. 12

DISCIPLINA GENERALE PER LA CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito dei settori indicati all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art.3, lett. c).
2. La concessione in uso di beni viene accordata dal dirigente del Settore competente, sentito l'assessore di riferimento, nelle modalità e secondo i criteri previsti nei precedenti articoli 9 commi 2 e ss. e 10 commi 1 e ss. in quanto compatibili.
3. L'esonero totale delle tariffe può essere accordato, per motivi di rilevante interesse pubblico, con deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'utilizzo di beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.
5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. c) è disposto su domanda degli interessati, da presentare – di norma – almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Settore competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.
6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.

CAPO III

CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

Art. 13

CONVENZIONI

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione, ai sensi dell'art. 3. lett. d) del presente regolamento, previo avviso pubblico, cui darà esecuzione il competente Dirigente.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) La descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune.
 - b) L'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello

svolgimento dell'iniziativa.

- c) La durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione.
- d) L'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato.
- e) L'obbligo di presentare una relazione finale sull'iniziativa svolta.
- f) L'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente.
- g) Gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli uffici del Settore competente, nella gestione oggetto della convenzione.

3. Per le convenzioni con Enti del Terzo Settore, si applicano gli artt. 17, 18 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017.

4. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 19, comma 3 del presente regolamento.

Art. 14 COLLABORAZIONI

1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, lett. e) sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del Dirigente del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt 19, 20 e 21 del presente regolamento.

Art. 15 COPROGETTAZIONI

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art.4 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito dei settori di intervento di cui all'art. 5.
2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale.

CAPO IV DISCIPLINA DEL PATROCINIO

Art. 16 CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il Patrocinio del Comune di Vittorio Veneto è unico ed è concesso per iniziative aventi significato e interesse per la città di Vittorio Veneto che perseguano le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) e che, salvo casi eccezionali, siano realizzate, in tutto o in parte, sul territorio comunale.
2. Il Patrocinio non può essere richiesto da persone fisiche, ma solo da Associazioni, Enti e Istituzioni Scolastiche e civili senza fini di lucro. Può essere richiesto anche da attività commerciali, aventi personalità giuridica (es. librerie, esercizi pubblici etc...) ma solo per iniziative senza fine di lucro (concerti, presentazioni di libri etc...).

3. La concessione del Patrocinio non comporta per il Comune di Vittorio Veneto alcuna responsabilità circa l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi di terzi.
4. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente regolamento e di ulteriori regolamenti comunali.
5. Ciascun Settore, cui pervenga la domanda di Patrocinio, provvede all'istruttoria e all'acquisizione del parere dell'Assessore competente per materia. La stessa deve essere quindi trasmessa tempestivamente all'ufficio Affari Istituzionali, Segreteria e Cerimoniale, competente al rilascio del Patrocinio.

Art. 17

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO

1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vittorio Veneto al Protocollo comunale, che provvede a sua volta ad inoltrarla al Settore competente per materia. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate ed in generale tutti gli elementi utili per consentire al Comune di Vittorio Veneto di valutarne l'ammissibilità. La domanda deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'manifestazione o iniziativa, salva la facoltà dell'Amministrazione procedere all'esame delle domande di Patrocinio ricevute oltre tale termine.
2. La risposta all'interessato, di concessione o di diniego motivato del Patrocinio, viene predisposta, sulla base dell'istruttoria di cui all'art. 16, comma 5 del presente regolamento, dall'ufficio Affari Istituzionali, Segreteria e Cerimoniale e sottoscritta dal Sindaco. Verrà trasmessa all'interessato entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della domanda, con comunicazione scritta anche mediante posta elettronica.

Art. 18

MATERIALE PUBBLICITARIO E REVOCA

1. Tutto il materiale promozionale e pubblicitario, anche online e sui canali social, dell'iniziativa deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio della Città di Vittorio Veneto", unitamente allo Stemma del Comune. Per alcune attività o eventi organizzati a stretto contatto con l'Amministrazione comunale, può essere richiesto dall'Assessorato di riferimento la presenza – in calce alla dicitura "Città di Vittorio Veneto" – della menzione all'Assessorato stesso. Per il corretto uso dello stemma e delle diciture, si rinvia al Manuale d'uso del logo istituzionale del Comune.
2. Copia del materiale promozionale dell'iniziativa patrocinata deve essere inviata, in formato elettronico al Comune di Vittorio Veneto prima dello svolgimento dell'evento, anche al fine dell'inserimento nel Calendario eventi on line. Tale obbligo viene reso noto nella comunicazione di concessione del Patrocinio.
3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del Patrocinio, quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'art. 24 del presente regolamento.

CAPO V

CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 19

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 20, nei modi previsti dall'art. 21 del presente regolamento.
2. Se richiesto dal beneficiario, con istanza motivata, il Dirigente del Settore competente può concedere un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.
3. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare del contributo non può superare l'80% del disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa al finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo.
4. Il limite indicato nel comma precedente può essere superato:
 - a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, con provvedimento motivato della Giunta Comunale;
 - b) se previsto dall'avviso di cui al precedente art. 9, comma 2 del presente regolamento.

Art. 20

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3 lettere a), b), d), e) e f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
 - a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
 - breve relazione dell'attività complessiva;
 - rendiconto consuntivo dell'esercizio;
 - b) per i contributi in via ordinaria per singola iniziativa e in via straordinaria:
 - breve relazione dell'iniziativa;
 - rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
 - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
2. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.
3. Le spese e le entrate dovranno essere pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che quest'ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti all'Amministrazione comunale.

4. Con riferimento a contributi concessi per acquisto di beni durevoli da parte delle Associazioni di volontariato di Protezione civile, l'Amministrazione comunale valuterà, al termine dell'iniziativa l'eventuale interesse all'acquisizione.
5. I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

Art. 21 **LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del Dirigente del Settore competente.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Per i soggetti che abbiano esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti del Comune, il contributo potrà essere liquidato solo in presenza una ricognizione di debito con piano di rientro approvato dal Comune, previa presentazione di una polizza fideiussoria per importi superiori ad € 10.000,00.

Art. 22 **ULTERIORI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di anticiclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
 - a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
 - b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
 - c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: **“Con il contributo della Città di Vittorio Veneto”** unitamente allo Stemma comunale, secondo il Manuale d'uso del logo istituzionale.
3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Art. 23 **RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI**

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.
2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che,

verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

Art. 24

MANCATA CONCESSIONE E REVOCA DEI BENEFICI

1. Il Dirigente del Settore competente su indicazione del Responsabile del Procedimento e previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:
 - a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 20, comma 2 del presente regolamento;
 - b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:
 - i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art.20, comma 2 del presente regolamento;
 - l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 13 del presente regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;
 - il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
 - c) per la concessione di utilizzo di strumenti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità del Comune, qualora:
 - l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
 - non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
 - vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.
3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 2, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune di Vittorio Veneto o la sospensione dall'albo comunale delle associazioni fino al termine indicato dal provvedimento di sospensione a cura del Dirigente competente.
5. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
6. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 25
RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Dirigente del Settore competente, sentito il Responsabile del Procedimento, procede alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:
 - a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
 - b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
 - c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO VI
PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 26
PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss.mm.ii.
2. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 27
TRASPARENZA

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Vittorio Veneto nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione.
2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

Art. 28
CONTROLLI

1. I Settori competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, comunicandone l'esito alla struttura competente in materia di Polizia amministrativa, per l'erogazione delle sanzioni previste.
2. L'Ufficio comunale del Settore competente per materia provvederà ad effettuare a campione presso il Casellario Giudiziale le verifiche inerenti i soggetti richiedenti sulle dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione resa a norma di legge.

Art. 29
ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
 - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
 - d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.
 - e) sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro; provvidenze a carattere strettamente assistenziale; contributi alle scuole riconducibili al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
3. Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii.

Art. 30
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione del precedente Regolamento per la concessione di contributi ad Associazioni e Gruppi Culturali, Enti, Associazioni e Società Sportive e Contributi in ambito scolastico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28 maggio 1991 nonché di ogni norma incompatibile con la presente disciplina.
3. La quantificazione dei vantaggi economici, a cura del Settore competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 31
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vittorio Veneto, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 32
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.